



Promemoria relativo alla determinazione del beneficiario della prestazione dal profilo dell'imposta preventiva (febbraio 2001)

I. Regola: per l'imposta preventiva vale la cosiddetta teoria del beneficiario diretto

Di conseguenza, quale beneficiaria della prestazione viene considerata la persona che ne approfitta in maniera evidente. L'imposta preventiva è da mettere a carico di questa persona (cfr. art. 14 cpv. 1 LIP) e le premesse per il rimborso dell'imposta preventiva (cfr. art. 21 e segg. LIP o le convenzioni di doppia imposizione esistenti) devono essere adempiute da quest'ultima.

II. Eccezioni (applicazione della cosiddetta teoria del triangolo)

1. Prestazione valutabile in denaro tra società collegate, dominate dalla stessa cerchia di azionisti

a) Risanamento di una società vicina

Se una società effettua un versamento per risanare una società sorella o vicina, viene applicata la teoria del triangolo, in considerazione del fatto che il risanamento di una società bisognosa è compito dell'azionista. Ai fini della tassa d'emissione la società risanata riceve un versamento suppletivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LTB, per cui va pure esaminata la problematica relativa al condono in base all'art. 12 LTB.

b) Fusioni a scopo di risanamento

Se una società da risanare riprende tramite fusione una società che dispone di riserve, viene applicata, per l'imposta preventiva, la teoria del triangolo. La tassa d'emissione non viene prelevata in quanto siamo di fronte ad una fusione ai sensi degli art. 478 - 750 CO privilegiata in virtù dell'art. 6 cpv. 1 lett. a^{bis} LTB.

2. Prestazioni valutabili in denaro a favore di persone vicine al di fuori della cerchia delle società collegate

a) Prestazioni a una persona fisica vicina

Se la prestazione valutabile in denaro si basa esclusivamente su relazioni familiari o d'amicizia tra l'azionista della società che effettua la prestazione e la persona che ne approfitta in modo evidente, viene applicata la teoria del triangolo. La società che concede la prestazione è, in questi casi, solo lo strumento di donazione utilizzato dall'azionista, motivo per cui quest'ultimo è da considerare quale beneficiario della prestazione.

b) Prestazioni a una persona giuridica vicina, non dominata dalla stessa cerchia di azionisti

Se la prestazione ad una persona giuridica che ne approfitta in modo evidente si basa esclusivamente su relazioni familiari o d'amicizia tra i proprietari dei diritti di partecipazione delle due società, per l'imposta preventiva va pure applicata la teoria del triangolo. Anche in questo caso, l'azionista della società che concede la prestazione, utilizza la sua azienda quale strumento per effettuare una donazione. La persona giuridica beneficiaria riceve quindi una prestazione che va qualificata quale versamento suppletivo ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. a LTB.

III. Entrata in vigore delle eccezioni

Queste regole valgono per tutte le prestazioni valutabili in denaro concesse dopo il 1° gennaio 2001.